**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E LA SUCCESSIVA DONAZIONE E GESTIONE DA PARTE DEL COMUNE DI AMATRICE DI UN PARCO GIOCHI PRESSO L'AREA SAE COLLEMAGRONE 2**

L’annoduemiladiciassette, il giorno 27 del mese di giugno

**TRA**

* il Comune di Amatrice, di seguito " Comune " - con sede in Amatrice, nella persona del Sindaco Sergio Pirozzi nato a San Benedetto del Tronto il 26/1/1965, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione di Giunta Comunale n.1021 del 10 /11/2016

**E**

* LEGNOLANDIA s.r.l. con sede in 33024 Forni di Sopra (UD) Via Nazionale n. 280, C.F. e P.I. 01732620305 nella persona del Legale Rappresentante signor Marino De Santa nato a Forni di Sopra (UD) il 12-01-1952, C.F. DSNMRN52A12D719M, residente in Udine Via Bezzecca n. 75

**E**

**-** NOI CI SIAMO UNITI SI PUO' con se sede in 30020 Annone Veneto (Ve ) Via Quattro Strade n. 53 C.F. 92037310270 nella persona del Legale Rappresentante Sig. ra Gabriella Buran nata a Motta di Livenza ( TV ) il 15-12-1968

di seguito congiuntamente, " le Parti ";

**PREMESSO CHE**

* in data 24 agosto 2016 si è verificato un evento sismico di particolare intensità che ha interessato molti dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; in conseguenza di ciò è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante " Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 ";
* in data 24 agosto 2016 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante " Integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza inconseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito i l territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;
* in data 26 agosto 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388, recante " Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
* in data 28 agosto 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 389, recante " Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito i l tenitorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 ";
* in data 1° settembre 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 391, recante " Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito i l territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 ";
* in data 6 settembre 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 392, recante " Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito i l territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 ";
* in data 13 settembre 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 393, recante " Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 ";
* in data 19 settembre 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 394, recante " Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 ";
* l'articolo 6, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevede che all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti e i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione e organizzazione anche privata. A tal fine, le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
* gli eventi sismici in parola hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, nonché danneggiamenti a strutture e infrastrutture ricadenti nel territorio del Comune di Amatrice;
* l’art. 20 del D.Lgs 50/2016 prevede la possibilità per le opere pubbliche di essere realizzate a spese del privato;
* che il Comune di Amatrice, con Delibera di Giunta Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_ ha valutato il progetto di fattibilità presentato da LEGNOLANDIA s.r.l. e NOI CI SIAMO UNITI SI PUO' e relativo alla realizzazione di un parco giochi nell'Area SAE Collemagrone 2 ritenendolo rispondente alle necessità dell’amministrazione, ed approvando col medesimo atto lo schema della presente convenzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Articolo 1**

**(Premesse ed allegati)**

Le premesse, l’allegato 1 (“ Progetto di fattibilità elaborati grafici”) e l’allegato 2 (“ Progetto di fattibilità relazione”) formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Articolo 2**

**(Oggetto)**

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra il Comune e il Donatore ai fini della realizzazione e della successiva donazione allo stesso Comune da parte del Donatore di donazione parco giochi che verrà posto a Collemagrone 2.

Gli allegati 1 e 2 riportano stralci e particolari di progetto definitivo.

**Articolo 3**

**(esecuzione delle opere)**

L'area giochi di Collemagrone 2 risulta essere composto come da planimetria allegata di cui al progetto di fattibilità delle opere;

L’intera area individuata per la realizzazione dell’opera risulta dotata di tutte utenze necessarie alla funzionalità delle strutture e sono presentile adduzioni e gli allacciamenti alle reti .

**Articolo 4**

**(Impegni del Donatore)**

Il Donatore si impegna a:

a) fornire la progettazione definitiva completa ed esecutiva del parco giochi oggetto della presente Convenzione;

b) provvedere alla realizzazione del parco giochi previa approvazione del progetto da parte degli uffici tecnici del Comune, a perfetta regola d'arte entro 4 mesi, salvo imprevisti, a decorrere dalla data di messa a disposizione dell’area;

c) a presentare dichiarazione sostitutiva si sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 in merito al possesso

dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 nonché medesima dichiarazione degli altri soggetti coinvolti nei lavori;

d) a consegnare i contratti che dovesse mettere stipulare con altri soggetti per la realizzazione dell’opera;

e) consegnare la documentazione relativa alla nomina del Direttore Lavori, dell’eventuale CSE ed inviare copia della notifica preliminare;

f) a comunicare e garantire il rilascio delle Certificazioni e Collaudi previsti dalla normativa vigente delle opere da realizzarsi e di tutti gli impianti;

g) organizzare e coordinare con il Comune le procedure concorsuali aperte per la realizzazione delle pitture murali previste dal nuovo progetto;

h) a donare a titolo gratuito al Comune l’opera realizzata;

i) provvedere allo smaltimento di terre di scavo, residui di demolizioni e altro materiale di risulta proveniente dalle lavorazioni;

L’intervento sarà realizzato nel rispetto della procedura autorizzativa indicata dal Comune che tenga conto anche delle indicazioni necessarie degli Enti sovraordinati preposti all’intervento, ove necessarie. La consegna delle opere e l’inizio dei lavori in cantiere sono subordinati all’ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie per svolgere i lavori ed alla immediata disponibilità dell’area.

**Articolo 5**

**(Impegni del Comune)**

Il Comune si impegna, anche col supporto della Regione Lazio, a:

1. utilizzare la struttura per adibirla a parco giochi;
2. consentire l’accesso carrabile all’area individuata per la realizzazione del parco giochi ai mezzi, anche pesanti, necessari per la realizzazione delle opere;
3. mettere a disposizione del Donatore l'area individuata per la realizzazione del parco giochi, libera da cose e/o persone;
4. predisporre tutto il necessario per la realizzazione del cantiere di lavoro per la realizzazione delle opere previste dalla convenzione;
5. predisporre la corrente elettrica e acqua per lavori in cantiere;
6. predisporre lo smaltimento dei materiali di risulta;
7. predisporre l'allacciamento con l'acquedotto per la fornitura d'acqua;
8. predisporre l’allacciamento alla rete elettrica di adeguata potenza;
9. predisporre e ad adottare ogni atto per la fattibilità tecnico-urbanistica dell'intervento programmato, nonché a rilasciare tutte le autorizzazioni, le concessioni e i nulla osta necessari, nonché apposita relazione geologica;
10. garantire l'allaccio alle reti pubbliche dell'impiantistica realizzata da parte del donatore;
11. effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei moduli e delle aree circostanti, nonché a provvedere a dar corso a tutte le successive attività di gestione eventualmente necessarie e richieste dalle vigenti norme;

**Articolo 6**

**(Validità della convenzione)**

La validità della presente convenzione è subordinata alla verifica della realizzazione di quanto in essa contenuto nel suo articolato e all'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo da parte degli uffici Tecnici del Comune di Amatrice, e si intende acquisita attraverso il parere di regolarità tecnica favorevole allegato alla Delibera di approvazione della presente convenzione.

**Articolo 7**

**(Donazione delle strutture)**

Il valore dei beni donati ed installati al Comune di Amatrice verrà individuato sulla base del progetto esecutivo.

I Donatori terranno a proprio carico tutte le spese e gli oneri necessari al perfetto realizzo del progetto, tenendo quindi a proprio carico sia i costi del progetto, della direzione dei lavori della sicurezza e di eventuali affidatari, per un valore presunto di circa 33.316,00 euro oltre IVA.

Il bene così risultante sarà ceduto a titolo gratuito dai Donatori al Comune di Amatrice.

**Articolo 8**

**(Norme di rinvio)**

Per quanto non previsto nella convenzione o non disciplinato dalla legge o dalle relative norme di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile.

**Articolo 9**

**(Inadempienze)**

In caso di inadempimento e/o violazione da parte del soggetto attuatore delle obbligazioni assunte con la presente convenzione e delle relative pattuizioni, fermo restando ogni altro diritto, ragione o azione in capo al Comune, potrà essere disposta la sospensione dei lavori dell’intero intervento oppure della parte di intervento ritenuta dal Comune interessata alle inadempienze.

In caso di persistente mancato rispetto della realizzazione delle opere di cui al precedente articolo 2 il Comune potrà inoltre richiedere la risoluzione di diritto della presente convenzione anche senza previa diffida. In tal caso il comune può richiedere sia l’acquisizione che la rimozione delle opere realizzate.

In caso di inadempienza di una delle parti può essere attivato il Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 10.

**Articolo 10**

**(Codici di comportamento e responsabilità amministrativa)**

Il Comune e la Società donatrice dichiarano espressamente di essere a conoscenza dei precetti e del contenuto dei D. Lgs. n. 165/2001 e D. Lgs. n. 231/2001 in materia di " codici di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione " e di “ disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica ” e conseguentemente si impegnano a:

(i) osservare i predetti D. Lgs. n. 165/2001 e D. Lgs. n. 231/2001 (“ Leggi Anticorruzione ”);

(ii) astenersi dall’intraprendere qualsiasi attività, pratica o condotta che potrebbe costituire un reato ai sensi delle predette Leggi Anticorruzione;

(iii) osservare i codici di comportamento ed il Modello organizzativo ed il Codice Etico;

(iv) disporre e mantenere in vigore nel corso della durata della Convenzione le proprie politiche e procedure, per garantire l’osservanza delle Leggi Anticorruzione, applicandole all’occorrenza;

(v) riferire immediatamente all’altra Parte qualsiasi richiesta o domanda di beneficio finanziario o di altra natura che sia stata ricevuta in relazione alla sottoscrizione della Convenzione.

Le Parti concordano che la violazione degli obblighi sopra riportati o il semplice rinvio a giudizio di qualsivoglia amministratore e/o dipendente e/o rappresentante di una Parte, facoltizza la Parte adempiente a comunicare per iscritto all'altra Parte la risoluzione di diritto e con effetto immediato della Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo ogni altro rimedio di legge ivi compreso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

**Articolo 11**

**(Controversie)**

In caso di controversia e/o disaccordo sull’applicazione, esecuzione e/o interpretazione della presente convenzione le parti si rimettono sin d’ora al giudizio di un Collegio Arbitrale irrituale composto da tre membri due dei quali nominati ognuno dalle parti ed il terzo di comune accordo dai primi due ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Rieti su richiesta di uno dei due arbitri nominati dalle parti. Lo stesso Presidente provvederà eventualmente a nominare l’arbitro non designato da una delle parti. Tale Collegio Arbitrale giudicherà quale amichevole compositore senza alcuna formalità di procedura, ma comunque nel rispetto del contradditorio e dovrà pronunciarsi nel termine massimo di 30 giorni.

Lo stesso Collegio Arbitrale valuta l’applicazione di eventuali sanzioni in carico al soggetto inadempiente che non possono superare il 30% del valore dichiarato dell’opera.

Amatrice, 27-06 2017

Il Comune I Donatori

LEGNOLANDIA S.R.L.

De Santa Marino



